

Allegato n. 3

Integrazioni alla versione consolidata del Programma Operativo della Misura 214 “Pagamenti agroambientali” approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1393 del 20 settembre 2010, modificato con deliberazioni n. 2173 del 27 dicembre 2010 e n. 1618 del 7 novembre 2011.

Formulazione precedente	Nuova formulazione
Paragrafo n. 12 “Cambio di beneficiario”	
<p>.....</p> <p>Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l’impegno originariamente assunto è tenuto alla restituzione di tutti i pagamenti agroambientali erogati anche se percepiti dal precedente beneficiario.</p> <p>Nel caso l’azienda, in virtù dell’applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e si verifichino pertanto variazioni aziendali tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione all’Amministrazione competente.</p> <p>In tal caso l’Amministrazione competente adotta gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.</p>	<p>.....</p> <p>Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l’impegno originariamente assunto è tenuto alla restituzione di tutti i pagamenti agroambientali erogati anche se percepiti dal precedente beneficiario.</p> <p>Per le sole Azioni 1 e 2 della Misura 214, a motivo del fatto che il P.S.R. prescrive che siano attivate o sull’intera S.A.U. aziendale ovvero su interi "corpi separati", in caso di cessione parziale dell’azienda si considera mutamento non rilevante una riduzione dell’azienda agricola fino al 10% della superficie oggetto di impegno, in applicazione del comma 3 dell’art. 44 del Reg. (CE) 1974/06.</p> <p>Quanto sopra è da valere con riferimento solo al periodo di impegno e non all’annualità di riferimento del pagamento. Il pagamento non sarà infatti corrisposto per le superfici oggetto di cessione che non risultano condotte per l’intera annualità di riferimento del pagamento.</p> <p>Nel caso l’azienda, in virtù dell’applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e si verifichino pertanto variazioni aziendali tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione all’Amministrazione competente.</p> <p>In tal caso l’Amministrazione competente adotta gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.</p>